

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 237 a iniziativa della Giunta regionale

Norme per il sostegno dell'informazione locale

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale intende ridefinire gli interventi a sostegno del sistema informativo locale, innovando una materia la cui disciplina, a livello regionale, risale al 1997 e non trova sostanziale applicazione dal 2014.

L'obiettivo, in particolare, è tanto quello di adeguare le disposizioni interne al nuovo quadro normativo comunitario e statale di riferimento, quanto quello di rilanciare le misure a sostegno di un settore, quale quello dell'emittenza radiotelevisiva e dell'editoria locale, che negli ultimi anni è stato interessato da processi di innovazione tecnologica ma anche da una profonda crisi.

È infatti volontà di questa amministrazione ribadire il ruolo fondamentale che i media locali svolgono nel diffondere notizie di rilevanza regionale e messaggi di comunicazione istituzionale. L'attività di informazione locale costituisce senz'altro un servizio di interesse generale e merita pertanto di essere sostenuta e valorizzata, quale presidio di democrazia e partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali.

Consapevole sia dell'importanza che della crisi in cui versa il settore dell'informazione locale, si è peraltro in tal senso recentemente mosso anche il legislatore nazionale.

L'articolo 1 della legge 198/2016 ha infatti istituito il "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione", volto ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell'informazione digitale.

L'articolo 195 del decreto legge 34/2020 ha poi previsto l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da Covid-19 a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali per l'anno 2020.

Mentre, l'articolo 1, comma 375, della legge 234/2021 ha istituito il "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria", al fine di incentivare gli investimenti delle imprese editoriali orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, nonché l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media.

Quanto al quadro normativo di riferimento, con il d.lgs. 208/2021 è stato adottato il nuovo testo unico dei servizi di media audiovisivi, che ha abrogato e sostituito il precedente di cui al d.lgs. 177/2005.

In attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808, con il suddetto intervento il legislatore statale ha toccato diversi aspetti della disciplina. In particolare, per quanto qui interessa, il nuovo testo unico introduce nel nostro ordinamento la nozione di "servizi di media audiovisivi" al posto della precedente dicitura di "radiotelevisione", definisce il ruolo dei media locali, chiamati a valorizzare e promuovere "le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese", e fissa i principi generali cui le Regioni debbono conformarsi nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di servizi di media in ambito locale.

Nel rispetto dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, nonché in attuazione dei fondamentali principi di libertà, indipendenza e pluralismo informativo, pertanto, con la presente proposta di legge si intende definire una migliore, più puntuale e organica disciplina delle misure regionali a sostegno degli operatori dell'informazione locale, che recepisca le nozioni e i principi di cui al citato testo unico e tenga, altresì, conto delle mutate esigenze del

settore informativo, nonché dell'evoluzione tecnologica e di mercato.

In particolare, rispetto alla disciplina di cui alla legge regionale n. 51/1997, fermo restando la previsione di contributi per l'attività di informazione svolta e di contributi per gli investimenti, la presente proposta di legge aggiorna e approfondisce le iniziative e le tipologie di investimenti che saranno sostenute, con precipuo riguardo, da un lato, all'accessibilità e alla fruibilità delle informazioni, e, dall'altro lato, alla digitalizzazione.

La platea dei destinatari degli interventi è poi ridefinita tanto alla luce delle nuove nozioni di matrice comunitaria, quanto in considerazione dell'evoluzione tecnologica e delle nuove modalità di fruizione dei prodotti editoriali. Le disposizioni di cui alla presente proposta di legge si rivolgono, pertanto, ai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, alle emittenti radiofoniche e ai soggetti esercenti l'editoria elettronica in ambito locale.

Sono inoltre fissati e dettagliati già a livello normativo alcuni requisiti minimi per accedere alle misure di sostegno, a garanzia tanto degli utenti quanto degli operatori del settore dell'informazione.

Nell'ottica della semplificazione amministrativa, rispetto alla normativa regionale vigente, viene infine snellito anche il procedimento di attuazione degli interventi.

Nel dettaglio, il testo della presente proposta di legge si compone di dieci articoli.

L'articolo 1, rubricato "Oggetto e finalità", afferma che la Regione intende sostenere l'informazione locale al fine di: a) promuovere la conoscenza, da parte dei cittadini, dell'attività svolta dall'amministrazione; b) favorire la diffusione della cultura regionale e la divulgazione delle notizie di interesse per la comunità marchigiana; c) preservare il pluralismo, la libertà, l'indipendenza e la completezza di informazione; d) scongiurare l'impoverimento del panorama informativo locale e salvaguardare i livelli occupazionali anche in relazione all'incremento dell'occupazione non precaria; e) incoraggiare gli investimenti finalizzati all'innovazione tecnologica e al miglioramento degli standard di qualità dell'informazione.

L'articolo 2 definisce gli interventi che per le suddette finalità saranno posti in essere, prevedendo l'erogazione di contributi per l'attività di informazione svolta e di contributi per gli investimenti.

Mediante la prima tipologia di intervento, in particolare, si intendono premiare le iniziative informative volte: a) alla promozione dell'immagine della Regione e alla valorizzazione delle tradizioni, della cultura e della storia marchigiana; b) all'informazione giornalistica; c) alla fruibilità in logica multicanale dei prodotti radiotelevisivi ed editoriali; d) all'accessibilità delle informazioni da parte delle persone con disabilità visiva e uditiva; e) alla realizzazione di nuovi progetti editoriali e programmi di comunicazione di prossimità di interesse regionale; f) alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi del rispetto della legalità, dell'ambiente e della parità di genere tra uomo e donna; g) alla formazione, alla stabilizzazione e all'incremento del personale.

Mentre, attraverso la concessione di contributi per gli investimenti, si vogliono incentivare la digitalizzazione e la modernizzazione degli impianti e dei sistemi di produzione.

L'articolo 3 individua nei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, nelle emittenti radiofoniche e nei soggetti esercenti l'editoria elettronica in ambito locale i destinatari dei contributi e fissa i requisiti minimi per accedervi.

La disposizione, in particolare, nel rispetto della normativa nazionale, esige che i destinatari degli interventi siano iscritti da almeno due anni al ROC e registrati presso il tribunale competente, rispettino gli adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro e siano in regola con il pagamento degli stipendi e il versamento dei contributi. È inoltre richiesta la presenza in redazione di almeno un giornalista iscritto all'Albo dei giornalisti,

nonché l'applicazione a tutti i dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro della rispettiva categoria.

Sono in ogni caso esclusi esplicitamente da qualsiasi forma di sostegno i soggetti riconducibili a partiti, movimenti politici e organizzazioni sindacali, professionali e di categoria secondo la normativa vigente.

L'articolo 4, rubricato "Attuazione degli interventi", demanda alla Giunta regionale il compito di definire annualmente le modalità di attuazione degli interventi, sentito il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e previo parere della Commissione consiliare competente. Alla Giunta, in particolare, è riservata l'individuazione dei criteri per la ripartizione delle risorse e la definizione di dettaglio degli ulteriori requisiti per accedere alle misure di sostegno.

L'articolo 5 sottopone la concessione dei contributi a sostegno dell'informazione locale al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 6, rubricato "Clausola valutativa", attribuisce al Consiglio regionale di valutare i risultati e l'efficacia degli interventi attuati e, a tal fine, impegna la Giunta regionale a presentare un'apposita relazione alla competente Commissione consiliare con cadenza biennale.

L'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie. Per ciascun anno 2024 e 2025, in particolare, viene autorizzata una spesa complessiva di 100.000,00 euro; mentre per gli esercizi successivi si rinvia alle rispettive leggi di bilancio.

Concludono, infine, il testo della presente proposta l'articolo 8 che contiene le disposizioni transitorie, l'articolo 9 che dispone l'abrogazione della legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale) e l'articolo 10 che reca la dichiarazione d'urgenza.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)**Articolo 1
(Oggetto e finalità)**

L'articolo definisce l'oggetto e aggiorna le finalità già previste all'articolo 1 della l.r. 51/1997, che viene abrogata con la presente legge. In particolare, afferma che la Regione intende sostenere l'informazione locale al fine di promuovere la conoscenza, da parte dei cittadini, dell'attività svolta dall'amministrazione, favorire la diffusione della cultura regionale e la divulgazione delle notizie di interesse per la comunità marchigiana, preservare il pluralismo, la libertà, l'indipendenza e la completezza di informazione, scongiurare l'impoverimento del panorama informativo locale, salvaguardare i livelli occupazionali e incoraggiare gli investimenti.

L'obiettivo è tanto quello di adeguare le disposizioni interne al nuovo quadro normativo di riferimento – e in particolare al nuovo testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al d.lgs. 208/2021 –, quanto quello di rilanciare le misure a sostegno di un settore, quale quello dell'emittenza radiotelevisiva e dell'editoria locale, che negli ultimi anni è stato interessato da processi di innovazione tecnologica ma anche da una profonda crisi.

La norma non comporta oneri in quanto enuncia l'oggetto e le finalità della proposta di legge.

**Articolo 2
(Interventi regionali a sostegno dell'informazione locale)**

L'articolo definisce gli interventi che per le suddette finalità saranno posti in essere, ossia l'erogazione di contributi per l'attività di informazione svolta e di contributi per gli investimenti, in continuità con quanto già previsto all'articolo 2 della l.r. 51/1997. La portata innovativa consiste nell'aggiornamento delle iniziative promosse (promozione dell'immagine della Regione; fruibilità in logica multicanale dei prodotti radiotelevisivi ed editoriali; sensibilizzazione dei cittadini sui temi del rispetto della legalità, dell'ambiente e della parità di genere tra uomo e donna; formazione, stabilizzazione e incremento del personale; digitalizzazione e modernizzazione degli impianti e dei sistemi di produzione).

Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in complessivi 200.000,00 euro, come da schema di dettaglio sotto riportato. La quantificazione degli oneri è commisurata allo stanziamento autorizzato con il bilancio vigente per la l.r. 51/1997, che viene abrogata con la presente legge. Quanto alla morfologia della spesa, si specifica che trattasi di spesa determinata con legge come limite massimo di spesa, avente carattere continuativo.

Si riporta lo schema contabile dei nuovi capitoli da istituire ai fini della gestione degli interventi previsti dalla presente legge:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamento anno 2024	Stanziamento anno 2025	Nota
Missione 1 Programma 1 Titolo 1	CNI 12789	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE E LOCALE	70.000,00	70.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 comma 1; quantificazione commisurata alle risorse disponibili nel bilancio vigente si tratta di spesa determinata con legge come limite massimo di spesa

Missione 1 Programma 1 Titolo 2	CNI 12790	CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO A SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE LOCALE	30.000,00	30.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 comma 2; quantificazione commisurata alle risorse disponibili nel bilancio vigente si tratta di spesa determinata con legge come limite massimo di spesa
---------------------------------------	-----------	--	-----------	-----------	--

Si specifica che i capitoli sopra indicati saranno istituiti, e sarà loro assegnata la relativa numerazione, in fase di attuazione della presente legge, una volta approvata.

Modalità di copertura

Alla copertura degli oneri si provvede tramite la riduzione degli stanziamenti disponibili già iscritti per la medesima finalità nello stato di previsione della spesa del bilancio vigente, come da schema contabile che segue:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	stanziamento disponibile anno 2025	Note
Missione 1 Programma 1 Titolo 1	2010110034	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE E DELL'EDITORIA REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	70.000,00		Stanziamiento già scritti nello stato di previsione della spesa disponibili a seguito dell'abrogazione, disposta con la presente legge, della L.R. 51/1997, già autorizzata in Tabella A della L.R. 32 del 30 dicembre 2022 (Bilancio di previsione 2023-2025).
Missione 1 Programma 1 Titolo 2	2010120001	CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTI A FAVORE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD IMPRESE	30.000,00		Stanziamiento già scritti nello stato di previsione della spesa disponibili a seguito dell'abrogazione, disposta con la presente legge, della L.R. 51/1997, già autorizzata in Tabella A della L.R. 32 del 30 dicembre 2022 (Bilancio di previsione 2023-2025).
Missione 1 Programma 1 Titolo 1	2010110008	SPESE PER GLI ESPERTI ADDETTI AL GABINETTO DEL PRESIDENTE		210.000,00	Stanziamiento già scritti nello stato di previsione della spesa disponibili alla data di presentazione della proposta . La riduzione è possibile in quanto allo stato attuale non sono previsti affidamenti incarichi a titolo oneroso.

La norma non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

Articolo 3 (Destinatari degli interventi)

L'articolo individua i destinatari dei contributi e fissa i requisiti minimi per accedervi. Rispetto all'ordinamento vigente di cui alla l.r. 51/1997, la platea dei destinatari viene ora individuata tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, da un lato, e normativa, dall'altro lato. In particolare, i destinatari sono: i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, le emittenti radiofoniche e i soggetti

esercenti l'editoria elettronica in ambito locale.
La norma non comporta oneri in quanto ha natura ordinamentale.

Articolo 4 (Attuazione degli interventi)

L'articolo demanda alla Giunta regionale il compito di definire annualmente i criteri e la procedura per l'assegnazione dei contributi, sentito il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e previo parere della Commissione consiliare competente. Alla Giunta è inoltre riservata la definizione di dettaglio degli ulteriori requisiti per accedere alle misure di sostegno.

La norma non comporta oneri in quanto ha natura ordinamentale.

La norma non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

Articolo 5 (Aiuti di Stato)

L'articolo sottopone la concessione dei contributi a sostegno dell'informazione locale al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La norma non comporta oneri in quanto ha natura ordinamentale.

Articolo 6 (Clausola valutativa)

L'articolo attribuisce al Consiglio regionale la valutazione dei risultati e dell'efficacia degli interventi attuati e, a tal fine, impegna la Giunta regionale a presentare un'apposita relazione alla competente Commissione consiliare con cadenza biennale.

La norma non comporta oneri in quanto ha natura ordinamentale.

La norma non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

Articolo 7 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo reca le disposizioni finanziarie. Per ciascun anno 2024 e 2025, con questa legge, viene autorizzata una spesa massima di 100.000,00 euro; mentre per gli esercizi successivi si rinvia alle rispettive leggi di bilancio.

Si riepilogano pertanto l'attestazione di onerosità e le relative modalità di copertura, già esplicitate nel commento all'articolo 2.

Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificabili in complessivi 200.000,00 euro, come da schema di dettaglio sotto riportato.

La quantificazione degli oneri è commisurata allo stanziamento vigente previsto per la l.r. 51/1997, che viene abrogata con la presente legge; e alle risorse disponibili già iscritte a carico del capitolo 2010110008 la cui riduzione è possibile in quanto allo stato attuale non sono previsti affidamenti incarichi a titolo oneroso; si tratta di spesa determinata con legge come limite massimo di spesa, avente carattere continuativo.

Si riporta lo schema contabile dei nuovi capitoli da istituire per la presente legge:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to anno 2024	Stanziamen- to anno 2025	Nota
Missione 1 Programma 1 Titolo 1	CNI 12789	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE E LOCALE	70.000,00	70.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 comma 1; quantificazione commisurata alle risorse disponibili nel bilancio vigente si tratta di spesa determinata con legge come limite massimo di spesa
Missione 1 Programma 1 Titolo 2	CNI 12790	CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO A SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE LOCALE	30.000,00	30.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 comma 2; quantificazione commisurata alle risorse disponibili nel bilancio vigente si tratta di spesa determinata con legge come limite massimo di spesa

Si specifica che i capitoli sopra citati saranno istituiti e sarà assegnata la relativa numerazione in fase di attuazione della presente legge, una volta approvata.

Modalità di copertura

Alla copertura degli oneri si provvede con la contestuale riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa già iscritte nel bilancio vigente: autorizzazione per la l.r. 51/1997, disposta con legge regionale 30 dicembre 2022, n. 32 (Tabella A allegata) e autorizzazione di spesa per l'intervento iscritto a carico del capitolo 2010110008 che presenta la necessaria disponibilità alla data di approvazione della presente legge. Di seguito il dettaglio dei capitoli:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	stanziamento disponibile anno 2025	Note
Missione 1 Programma 1 Titolo 1	2010110034	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE E DELL'EDITORIA REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	70.000,00		Stanziamen- ti già scritti nello stato di previsione della spesa disponibili a seguito dell'abrogazione, disposta con la presente legge, della L.R. 51/1997, già autorizzata in Tabella A della L.R. 32 del 30 dicembre 2022 (Bilancio di previsione 2023-2025).
Missione 1 Programma 1 Titolo 2	2010120001	CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTI A FAVORE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD IMPRESA	30.000,00		Stanziamen- ti già scritti nello stato di previsione della spesa disponibili a seguito dell'abrogazione, disposta con la presente legge, della L.R. 51/1997, già autorizzata in Tabella A della L.R. 32 del 30 dicembre 2022 (Bilancio di previsione 2023-2025).
Missione 1 Programma 1 Titolo 1	2010110008	SPESE PER GLI ESPERTI ADDETTI AL GABINETTO DEL PRESIDENTE		210.000,00	Stanziamen- ti già scritti nello stato di previsione della spesa disponibili alla data di presentazione della proposta. La riduzione è possibile in quanto allo stato attuale non sono previsti affidamenti incarichi a titolo oneroso

Articolo 8
(Disposizioni transitorie)

L'articolo definisce le disposizioni transitorie, stabilendo che in sede di prima applicazione, la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4 entro il mese di febbraio 2024 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La norma non comporta oneri in quanto ha natura ordinamentale.

Articolo 9
(Abrogazione)

L'articolo abroga la legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale).
La norma non comporta oneri in quanto ha natura ordinamentale.

Articolo 10
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo dispone l'urgenza.
La norma non comporta oneri in quanto ha natura ordinamentale.